

Firmato digitalmente da:

Sblendido Maria Angela

Firmato il 24/01/2025 15:30

Seriale Certificato: 8020770

Valido dal 26/02/2024 al 26/02/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



INTERNAL CODE

C24ABEI002FR06701

PAGE

1 di/of 7

TITLE: Relazione aree percorse dal fuoco

AVAILABLE LANGUAGE: IT

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "CSPV COPPARO"

PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO DI POTENZA PARI A 17,01504 MWp DENOMINATO "CSPV COPPARO" E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

RELAZIONE AREE PERCORSE DAL FUOCO (L. 353/2000)

I tecnici

Ing. Leonardo Sblendido

Ing. Maria Angela Sblendido



File: C24ABEI002FR06701_Relazione aree percorse dal fuoco (L. 353-2000).pdf

01	17/01/2025	SECONDA EMISSIONE	N.M.	P.E.	L.S./M.S.
00	30/11/2024	PRIMA EMISSIONE	N.M.	P.E.	L.S./M.S.
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
VALIDATION					
COLLABORATORS		VERIFIED BY	VALIDATED BY		
PROJECT / PLANT		INTERNAL CODE			
CSPV COPPARO		C24ABEI002FR06701			
CLASSIFICATION:		COMPANY	UTILIZATION SCOPE		



INTERNAL CODE

C24ABEI002FR06701

PAGE

2 di/of 7

INDICE

1	PREMESSA	3
2	COMPATIBILITA' DEL PROGETTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO EX L. 353/2000	6

1 PREMESSA

Il presente documento costituisce parte integrante del progetto definitivo che, in linea con gli indirizzi di politica energetica nazionale ed internazionale relativi alla promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, la società AEI Solar Project XXII S.r.l. propone relativamente alla realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "CSPV Copparo" nei territori comunali di Copparo e Ferrara, in provincia di Ferrara.

L'impianto in progetto prevede l'installazione di strutture ad inseguimento solare monoassiale configurazione portrait a singola vela 1x28 e 1x14 per il sostegno, rispettivamente, di 28 e 14 moduli fotovoltaici bifacciali da 720 Wp. La potenza complessiva di picco raggiunta dall'impianto agrivoltaico è pari a 17,01504 MWp.

L'energia elettrica prodotta dall'impianto sarà convogliata, mediante cavi interrati a 36 kV fino al futuro stallo di arrivo a 36 kV della Stazione Elettrica di Focomorto ubicata nel comune di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 21 dell'allegato A alla deliberazione Arg/elt/99/08 e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il futuro elettrodotto a 36 kV per il collegamento in antenna dell'impianto agrivoltaico sulla Stazione Elettrica della RTN mentre lo stallo di arrivo produttore a 36 kV nella suddetta stazione costituisce impianto di rete per la connessione.

L'energia elettrica prodotta dall'impianto concorrerà al raggiungimento dell'obiettivo di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, coerentemente con gli accordi siglati a livello comunitario dall'Italia.

L'impianto sarà destinato a funzionare in parallelo alla rete elettrica nazionale in modo da immettere energia da fonte rinnovabile in rete; l'iniziativa, oltre a contribuire al potenziamento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su territorio nazionale, sarà a servizio dei futuri fabbisogni energetici comunali limitrofi.

Le aree previste per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico in progetto presentano un'estensione complessiva di circa 24,64 ettari e si collocano all'interno del territorio comunale di Copparo, in provincia di Ferrara, Emilia Romagna.

Nello specifico, il sito è ubicato a circa 1 km in direzione sud-ovest dalla Zona industriale di Copparo e 1 km in direzione est dalla frazione di Tamara. Le aree di impianto risultano essere facilmente accessibili da SP2a, attraverso *Via Riviera*.

Il tracciato previsto per la realizzazione del cavidotto di connessione a 36 kV si svilupperà in massima parte su viabilità esistente, e oltre al già citato comune di Copparo interesserà anche il territorio comunale di Ferrara. In particolare, il tracciato del cavidotto sarà caratterizzato da una

lunghezza totale di circa 15,3 km, il cui arrivo è previsto al futuro stallo di arrivo a 36 kV all'interno della Stazione Elettrica di Focomorto nel comune di Ferrara.

In sito è individuabile sulla cartografia IGM in scala 1:25000 n. 76 - I - SO "Baura" del quadro di unione consultabile al portale dell'[Istituto Geografico Militare](#).





Figura 1 – Inquadramento del layout di progetto su base IGM.



Figura 2 – Inquadramento del layout di progetto su ortofoto.

	Comune	EST (m)	NORD (m)
Area impianto 1	Copparo (FE)	720906,36	4973400,33
Area impianto 2	Copparo (FE)	720425,94	4973328,27
Area impianto 3	Copparo (FE)	720380,97	4973655,68
SE Focomorto	Ferrara (FE)	711940,48	4968175,43

Tabella 1 – Coordinate dell'impianto in progetto e del punto di connessione alla RTN (UTM - WGS84 fuso 32N).

2 COMPATIBILITA' DEL PROGETTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO EX L. 353/2000

Gli incendi boschivi innescano processi di degrado del suolo e di perdita della copertura vegetale, in quanto i terreni colpiti dal fuoco sono spesso interessati da fenomeni di erosione superficiale del suolo.

Il passaggio del fuoco infatti, oltre a distruggere la copertura vegetale riducendone l'azione regimante ed antierosiva, causa anche l'innescio di processi chimico-fisici nel suolo che ne facilitano il degrado. Il calore sviluppato dall'incendio, con temperature che raggiungono e superano i 500 °C, altera sensibilmente le proprietà del suolo. Da un punto di vista fisico il suolo non è più plastico, la porosità diminuisce, i singoli granuli diventano duri e disaggregati, più disponibili ad essere erosi. In sostanza si ha distruzione della struttura del suolo.

La Legge n. 353 del 21 novembre 2000, "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*", definisce divieti, prescrizioni e sanzioni in relazione alle aree boschive e ai pascoli e terreni i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo vincoli sulle zone interessate.

In particolare l'Art. 10 specifica quanto segue:

1. *"Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco.*

2. *I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1."*

Con ciò premesso, sulla base dei dati vettoriali reperiti al seguente link <https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/> (Portale minERva – Regione Emilia-Romagna) e relativi alle superfici percorse da incendio boschivo, che costituiscono il Catasto regionale delle aree percorse dal fuoco è emerso che le aree oggetto d'intervento (impianto agrivoltaico e opere connesse) non interferiscono con aree percorse da incendio tra il 2009 e il 2023.

Va inoltre sottolineato che le aree previste per la realizzazione del parco agrivoltaico ricadono in seminativi, ovvero aree non soggette a divieti, prescrizioni e sanzioni in base alla Legge quadro in materia di incendi boschivi L. 21 novembre 2000, n. 353.

I tecnici

Ing. Leonardo Sblendido

Ing. Maria Angela Sblendido

